

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di un credito di Fr. 527.737,—
per il sussidiamento di opere (rifugio pubblico, posto di comando, posto
sanitario) del Consorzio di protezione civile Lugano e dintorni
nella nuova costruzione della Vitus Anstalt a Viganello

(del 16 dicembre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Sottoponiamo alla vostra attenzione un progetto di decreto legislativo concernente il sussidiamento di un rifugio pubblico, di un posto di comando e di un posto sanitario per il Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni nella nuova costruzione della Vitus Anstalt in via Pedemonte / via Bottogno in Viganello.

Nel comprensorio del Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni, creato con decreto esecutivo del 6 maggio 1967, che raggruppa i Comuni di Lugano, Castagnola, Massagno, Paradiso, Viganello e Breganzona il numero dei rifugi esistenti nelle proprietà private di nuova costruzione è insufficiente alla protezione della popolazione civile. Un aumento soddisfacente dei posti protetti non può essere ottenuto unicamente basandosi sui rifugi privati che saranno costruiti e attrezzati nelle nuove costruzioni. Il Consorzio ha provveduto all'allestimento di un piano analitico dei rifugi di protezione civile, da cui risultano i posti protetti esistenti e il fabbisogno di nuovi posti protetti nei diversi Comuni e nei diversi rioni.

Questo fabbisogno può essere coperto solo con la costruzione di rifugi pubblici, ai quali possono accedere gli abitanti della zona la cui abitazione è priva di rifugi di protezione civile. Dove è possibile i rifugi pubblici vengono creati negli edifici pubblici di nuova costruzione (scuole, asili, case comunali, ecc.). Ciò è stato fatto ad esempio a Chiasso (i due rifugi e il posto sanitario nei centri scolastici sussidiati con decreti legislativi 21 aprile e 3 giugno 1969) e nella stessa città di Lugano con il rifugio pubblico nell'autosilo di via Giuseppe Motta.

Non dappertutto, e soprattutto nelle città, può essere realizzata questa soluzione. Il numero degli edifici pubblici è limitato e spesso la loro ubicazione risolve il problema solo parzialmente, limitatamente a un determinato rione. E' perciò necessario ricorrere alla creazione di rifugi pubblici di una certa ampiezza in nuove costruzioni di proprietà privata, come avviene negli altri Cantoni.

In questi casi sono necessarie norme che regolano l'uso del rifugio pubblico in tempo normale e l'uso da parte della comunità in caso di pericolo o di necessità. In tempo normale le installazioni restano a disposizione del proprietario, che può utilizzarle — secondo il tipo di costruzione — come magazzino, deposito, autorimessa, ecc. In caso di necessità egli deve liberare i locali del rifugio pubblico entro 24 ore, così che esso possa subito essere disponibile per i bisogni della protezione civile. Occorre anche fissare la responsabilità della manutenzione delle installazioni di protezione annesse al rifugio, e cioè chiusure stagne, installazioni di areazione, impianti per la generazione di energia elettrica d'emergenza, ecc.

Ciò richiede una convenzione da stipulare fra il Comune, rispettivamente il Consorzio di protezione civile, e il proprietario, con iscrizione di servitù a registro fondiario a tutela dei diritti dell'ente pubblico.

Nel caso in esame il Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni si è accordato con la Vitus Anstalt per la costruzione di un rifugio pubblico — a lato dei rifugi privati destinati agli inquilini della casa (circa 300 posti) — con una capacità di circa 2050 posti protetti, oltre a un posto di comando per un quartiere

della protezione civile e a un posto sanitario con 100 letti. Esso serve ad un quartiere del Consorzio di protezione civile che ha 4345 abitanti.

Per l'utilizzazione in tempo normale delle installazioni di protezione civile è previsto l'adattamento ad autorimessa, con una capacità di 88 automobili e 12 motociclette, e a pista di bouling con bar. L'uso è regolato da una convenzione stipulata fra il Consorzio di protezione civile e la Vitus Anstalt e da iscrivere a registro fondiario.

Il costo totale dell'opera è di Fr. 3.221.000,—. La Confederazione, e per essa l'Ufficio federale della protezione civile, ha riconosciuto quali spese sussidiabili, come opere di protezione civile, Fr. 1.415.970,— per il rifugio pubblico e franchi 411.785,— per il posto di comando e il posto sanitario, e ha accordato sulle due opere un sussidio federale del 60 %, come previsto dalla legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile, art. 6 cfr. 3 e dalla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, art. 69, cfr. 1. Il sussidio è quindi di Fr. 1.096.653,— (849.582,— + 247.071,—).

Secondo la legge cantonale del 17 ottobre 1966 sull'edilizia di protezione civile, art. 3 cfr. 2, il contributo cantonale per i rifugi pubblici ammonta al 30 %. Nel nostro caso ammonta al 30 % di Fr. 1.415.970,—, cioè a Fr. 424.791,—.

Per le opere destinate agli organismi di protezione civile (posto di comando e posto sanitario) il contributo cantonale è previsto dalla legge cantonale del 12 dicembre 1966 sulla protezione civile, art. 13. Trattandosi di consorzio con Comuni finanziariamente forti è del 25 %, quindi Fr. 102.946,—, su una somma sussidiabile di Fr. 411.785,—.

In totale il contributo cantonale ammonta pertanto a

	Fr. 424.791,—	per il rifugio pubblico
+	Fr. 102.946,—	per il posto di comando e il posto sanitario.
totale	<u>Fr. 527.737,—</u>	

Per il computo della parte sussidiabile valgono le seguenti regole :

- dall'importo totale della costruzione vengono dedotte le somme che sarebbero necessarie per una costruzione normale e si tien conto delle spese supplementari per la trasformazione dell'opera in rifugio, rispettivamente posto di comando o posto sanitario ;
- si conteggiano le speciali porte e finestre, i cunicoli di soccorso, le installazioni per la ventilazione, l'eventuale impianto per la produzione di energia di emergenza (generatore Diesel), le riserve d'acqua ; le eventuali altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'opera di protezione civile ;
- in determinati casi può essere versata un'indennità per inconvenienti.

Nel caso in esame, l'importo di Fr. 3.221.000,— rappresenta il costo totale della parte che può essere adibita a rifugio, posto comando e posto sanitario e che contemporaneamente viene attrezzata per uso civile.

I sussidi saranno versati come di consueto, solo a opera ultimata e collaudata, e dopo che il consuntivo sarà stato approvato dall'Ufficio federale della protezione civile.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 527.737,—
per il sussidiamento di opere (rifugio pubblico, posto di comando e posto
sanitario) del Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni
nella nuova costruzione della Vitus Anstalt a Viganello

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 1969 n. 1622 del Consiglio di Stato,
richiamate :

- la legge federale sulla protezione civile del 23 marzo 1962, art. 69 cfr. 1 ;
- la relativa legge cantonale di applicazione del 12 dicembre 1966, art. 13 ;
- la legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963, art. 6 cfr. 3;
- la relativa legge cantonale di applicazione del 17 ottobre 1966, art. 3 cfr. 2,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato al Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni un sussidio di Fr. 527.737,— per opere di protezione civile da realizzare nell'erigendo stabile della Vitus Anstalt in Viganello, via Pedemonte / via Bottogno, e precisamente Fr. 424.791,—, pari al 30 % di Fr. 1.415.970,— per la costruzione di un rifugio pubblico della capacità di circa 2050 posti protetti, più Fr. 102.946,—, pari al 25 % di Fr. 411.785,— per la costruzione di un posto di comando di quartiere e di un posto sanitario con 100 letti.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenute le percentuali del 30 % rispettivamente del 25 %, agli importi sussidiabili definitivamente fissati dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il versamento del sussidio è subordinato all'iscrizione a registro fondiario della convenzione, da ratificare dal Dipartimento militare, stipulata fra il Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni e la società proprietaria regolante i diritti e gli obblighi delle due parti.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato al Consorzio di protezione civile di Lugano e dintorni ad opera terminata e collaudata e dopo l'approvazione tecnica e contabile da parte dell'Ufficio federale della protezione civile.

Art. 4. — Il sussidio va a carico, nella misura di Fr. 424.791,— della voce di bilancio ordinaria del Dipartimento militare 1103.10 « edilizia di protezione civile » e nella misura di Fr. 102.946,— della voce di bilancio ordinario del Dipartimento militare 1208.04, « protezione civile ».

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

